

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013

RISPOSTE QUESITI DA 1 A 8

Si pubblicano le risposte ai quesiti contenuti nel documento "Gara per la fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2013 – Quesiti da 1 a 8", sollevati in merito alla gara d'appalto in oggetto.

QUESITO 1

Il contratto verrà redatto in forma di scrittura privata. Gli oneri tributari posti a carico dell'impresa aggiudicataria sono quelli relativi all'eventuale registrazione dell'atto.

QUESITO 2

L'affidamento della fornitura di energia elettrica è un contratto di somministrazione avente ad oggetto non una determinata quantità di energia elettrica, ma il costo unitario offerto in gara. Si conferma pertanto che la quantità di energia richiesta si intende presunta e potrà variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente, senza che l'Appaltatore, per i predetti motivi, possa presentare alcuna richiesta.

QUESITO 3

In relazione alla previsione dell'art. 2, ultimo comma, dello schema di contratto, con riferimento alla comunicazione al Distributore locale della caratteristica di non interrompibilità della fornitura, si richiama l'art. 18.4 della Delibera ARG/elt 4/08 dell'AEEG in cui è stabilito che *"l'esercente la vendita comunica all'impresa distributrice, con la massima tempestività e comunque entro il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento, la richiesta di un cliente finale di essere inserito nell'elenco dei clienti finali non disalimentabili di cui al comma 5.2"*.

Con riferimento all'art. 10, comma 6, dello schema di contratto, la Committente, anche nelle ipotesi di ritardato pagamento, si riserva di attivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nel caso l'Appaltatore sospenda la fornitura al di fuori delle modalità e della tempistica di cui all'art. 19 delibera ARG/elt n. 4/08 dell'AEEG.

Con riferimento ad entrambi i punti di cui al presente quesito, si rammenta che, come indicato all'art. 5, comma primo, dello schema di contratto, per la fornitura oggetto di gara trovano applicazione, oltre alle altre norme ivi richiamate, anche le norme di settore e le disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

QUESITO 4

L'art. 3 dello schema di contratto alla lettera B elenca, tra gli altri, anche gli oneri di dispacciamento compresi nei prezzi unitari offerti; l'elencazione degli oneri di dispacciamento contenuta alla lettera C) del medesimo articolo, non compresi nei prezzi unitari offerti in gara, è da intendersi riferita agli oneri in vigore alla data di pubblicazione del bando ed è ovviamente suscettibile di essere integrata o modificata da tutte le disposizioni di carattere cogente che dovessero essere emanate in corso d'esecuzione del contratto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

QUESITO 5

Atteso che il D.Lgs. 231/02 fa salvi i termini di pagamento previsti nel contratto, alla luce della facoltà riconosciuta alla Stazione Appaltante di prevedere un termine differente rispetto ai 30 giorni, purchè lo abbia esplicitamente dichiarato in sede di gara (si veda Consiglio di Stato, 21.03.2011, n. 1728), si

conferma il termine di cui all'art. 10, comma quarto, dello schema di contratto.

QUESITO 6

Con riferimento alle osservazioni contenute nel presente quesito, si precisa che la fornitura è relativa alla sola utenza PoD IT001E00209850, come indicato nell'Allegato 1 SITO DI FORNITURA E CONSUNTIVO CONSUMI 07/2011 - 06/2012. Pertanto la mancata attivazione non può che riguardare tutta la fornitura e non solo qualche utenza; la penale pertanto è congruente con l'entità dell'eventuale mancata fornitura.

Si precisa che, diversamente da quanto asserito nel quesito, l'energia elettrica è un bene materiale, i cui parametri fisici sono perfettamente misurabili e devono soddisfare le condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto. Si rinvia all'art. 814 c.c.

Si chiarisce pertanto che la previsione contrattuale di penali per irregolarità della fornitura è una cautela adottata ai fini sia della corretta erogazione dell'energia elettrica, che dovrà essere conforme alle previsioni di contratto, sia del corretto e completo adempimento dei rilevanti servizi tecnici ed amministrativi ed esso connessi.

Con riferimento alla tempistica dei tre giorni riconosciuta al fornitore per dare riscontro alla comunicazione di applicazione della penale, è da intendersi riferita ai giorni solari ed è stata fissata tenendo conto dell'importanza della fornitura e della rilevanza degli oneri conseguenti alla mancata o irregolare prestazione dei servizi previsti in contratto, anche tenuto conto dell'esistenza in contratto di un solo PoD.

QUESITO 7

Si richiamano le considerazioni già svolte nel precedente punto 6 in merito all'unicità del PoD e alle conseguenze legate ad una irregolare esecuzione dei servizi previsti in contratto.

Riguardo alla necessità di una tempestiva e regolare richiesta di switching, la stessa fa parte degli obblighi dell'aggiudicatario, il cui mancato adempimento sarà valutato dalla stazione appaltante nei termini e alle condizioni espresse nello schema di contratto allegato ai documenti di gara.

QUESITO 8

La previsione dell'art. 13 dello schema di contratto ha lo scopo di tenere indenne la Stazione Appaltante e i terzi dai danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione della fornitura e dei servizi previsti in contratto. Evidentemente l'attivazione della polizza presuppone la sussistenza della effettiva responsabilità.

Il Presidente
Vincenzo Mareddu